CENTRO SPORTIVO ITALIANO APS
Attività Sportiva

Estratto

# CATEGORIE D'ETÀ

## STAGIONE SPORTIVA 2023/24

aggiornato al 26 maggio 2023

DELIBERA n. 6/2022

**Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive, la qualificazione della attività sportiva agonistica e non agonistica e la disciplina dell'obbligo assicurativo nel C.S.I.**

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL
CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Visto il D.M. 18/02/1982, recante le "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", che prevede, all'art.1, che la qualificazione di "agonistica" delle attività sportive è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti Sportivi riconosciuti e che, pertanto, tale qualificazione rientra nei compiti di questo Consiglio Nazionale del CSI.

Visto il D.M. 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica";

Visto l'art. 42-bis della Legge 09/08/2013, n. 98 (il c.d. Decreto del Fare);

Visto l'art. 4, comma 10 *septies*, del D.L. 31/08/2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013, n. 125;

Visto il D.M. 08/08/2014 recante le "Linee-Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica", nonché viste la Nota esplicativa del 17/06/2015 e la Nota integrativa del 28/10/2015 emanate dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute;

Vista la Circolare del C.O.N.I. del 10/06/2016 prot. n. 6897 che invita gli Organismi Sportivi riconosciuti ad uniformare il proprio regime normativo in materia di certificazione sanitaria riferita all'attività sportiva non agonistica rispetto ad indicazioni che escludono l'onere di acquisire il certificato medico per le attività caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare;

Visto il D.M. 28/02/2018 riguardante l'esonero della certificazione medica in età prescolare;

Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e i parametri su cui basare la qualificazione dell'attività sportiva agonistica come di seguito definita,

DELIBERA

Art. 1
*Attività sportive agonistiche*

1. Ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive, si intendono "agonistiche" le attività che comportano impegno fisico, praticate in modo continuativo, sistematico ed esclusivamente in forme organizzate, che si caratterizzano per la natura competitiva e per lo scopo di conseguire prestazioni con modalità competitive, che prevedano quindi una classifica di merito legata ai risultati sportivi quali-quantitativi conseguiti, ad ogni livello e nelle fasce di età così come raccomandate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e riportate nell'Allegato "A".

2. Pur non avendo natura competitiva, vengono classificate come "agonistiche" anche le manifestazioni ciclistiche di fondo non competitivo, le randonnée, le ciclostoriche longe, le manifestazioni cicloturistiche di lunghezza superiore ai 70 km, secondo i criteri stabiliti dalle norme tecniche attuative del settore amatoriale e cicloturistiche della F.C.I. e recepite nel Regolamento Tecnico CSI.

3. Per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche è necessario, da parte della Associazione o società sportiva acquisire e conservare, per ciascun atleta tesserato, il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, conforme a quanto previsto dalla Legge italiana. In base al D.P.R. 445 del 28/12/2000 i certificati medici di idoneità alla pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica, non possono essere sostituiti da alcun altro documento. L'utilizzo di autocertificazioni sostitutive agli stessi è vietato dalla Legge italiana ed è pertanto privo di valore legale.

4. Pur avendo le medesime caratteristiche di quelle di cui al comma 1, fanno eccezione le attività che non siano ufficialmente riconosciute come ammissibili dal Registro A.S.D. e per le quali, pertanto, non possa essere rilasciato dal medico specialista il relativo certificato di idoneità.

Art. 2
*Attività sportive non agonistiche*

1. Ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive, si intendono "non agonistiche" le attività motorie e sportive svolte da tesserati ma prive dei connotati di cui all'art. 1 comma 1 della presente delibera, che perseguano obiettivi di sviluppo psicofisico e di salute individuale e sociale. Esse sono pertanto intese come quelle discipline che considerano il movimento non dal punto di vista dell'efficacia e della qualità della prestazione, ma da quello dello sviluppo di un'adeguata corporeità e motricità e che portino alla acquisizione di competenze alla base di una crescita fisica, affettiva, sociale e cognitiva.

2. Per lo svolgimento delle attività sportive non agonistiche è necessario, da parte della Associazione o società sportiva, acquisire e conservare, per ciascun tesserato, il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta, limitatamente per i propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dal medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana, e redatto sul modello adottato con D.M. 24/04/2013.

3. Pur avendo le medesime caratteristiche di quelle di cui all'art. 1 comma 1, fanno eccezione, e vengono qualificate come "non agonistiche", anche le seguenti attività:

a) quelle svolte da tesserati di età inferiore a quella specificata nell'Allegato "A" con riferimento ad ogni singola disciplina;

b) quelle destinate a persone disabili, di cui al successivo art. 4;

c) quelle svolte nell'ambito dei corsi o scuole di avviamento allo sport finalizzate esclusivamente all'insegnamento di una specifica disciplina sportiva senza la partecipazione a manifestazioni a carattere competitivo di qualsiasi livello;

d) quelle svolte esclusivamente a scopo ricreativo, anche polisportivo, non finalizzate alla partecipazione a manifestazioni a carattere competitivo o prestazionale di qualsiasi livello;

e) quelle organizzate e svolte da una associazione o società sportiva, riservate esclusivamente ai propri tesserati (ad es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali, attività oratoriali e parrocchiali, attività sportive extracurriculari organizzate dagli organi scolastici nell´ambito delle attività parascolastiche, ecc.), ancorché utilizzino supporti "tecnici" forniti dal CSI (ad esempio gli arbitri/giudici di gara);

f) quelle svolte, nell'ambito della loro funzione, da arbitri, giudici di gara e ufficiali di campo delle seguenti discipline: Calcio a sette, Calcio a 5, Calcio (a 11), Cricket, Football Americano, Hockey, Pallacanestro, Pallamano, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Sport Invernali, Attività subacquee, purché regolarmente tesserati come tali secondo le Norme nazionali di Tesseramento;

g) quelle che non siano ufficialmente riconosciute come ammissibili dal Registro A.S.D. e per le quali, pertanto, non sia previsto il relativo certificato di idoneità.

4. Si intendono per "attività sportive non agonistiche di particolare ed elevato impegno cardiovascolare" patrocinate dal CSI, ancorché organizzate con modalità non competitive da associazioni o società sportive ad esso affiliate:

a) le manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km;

b) le manifestazioni di Sci di Fondo (o Sci Nordico) di lunghezza superiore ai 42 km, sia in tecnica classica che libera, come le Gran Fondo;

c) le manifestazioni di nuoto di lunghezza superiore ai 15 km, come le Gran Fondo e le Maratone;

d) le manifestazioni di canottaggio di lunghezza superiore ai 6 km, come le Gran Fondo;

o altre analoghe tipologie di manifestazioni. Il controllo medico per l'attestazione della idoneità a svolgere queste attività deve rispondere a quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. 24/04/2013 e redatto sull'apposito modello predefinito di cui all'allegato D del medesimo Decreto. Le manifestazioni di cui al presente comma, allorquando vengono invece organizzate con modalità competitive, rientrano tra quelle qualificate come "agonistiche".

Art. 3

*Attività sportive che non comportano impegno fisico*

1. Vengono qualificate come "attività che non comportano impegno fisico", quelle attività sportive o ludico-motorie amatoriali, organizzate anche in forma competitiva dal CSI o da associazioni e società sportive ad esso affiliate, caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, i cui praticanti non sono tenuti all'obbligo della certificazione sanitaria, ma per le quali si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva. Rientrano in quest'ultimo ambito tutti i tesserati che svolgono le attività di cui all'Allegato "B", nonché i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche che siano state dichiarate "non praticanti" e che, nell'ambito delle associazioni o società affiliate al CSI non svolgono direttamente alcuna attività sportiva ma esclusivamente compiti di carattere dirigenziale, burocratico, amministrativo-contabile, di collaborazione volontaria. Queste persone vanno tesserate con tessera di tipo Non Atleta (NA);

b) i tesserati/soci non praticanti delle associazioni di carattere circolistico o di promozione sociale;

c) le persone fisiche che svolgono attività associative senza impegno fisico e perciò tesserate con la tessera di tipo Non Sportivo (NS);

d) gli allenatori, gli animatori, gli educatori, gli insegnanti, gli operatori sportivi, i tecnici, a meno che l'incarico non implichi lo svolgimento di attività sportiva, nel qual caso sono assimilati agli atleti;

e) gli arbitri, i giudici di gara e gli ufficiali di campo delle restanti discipline non previste all'art. 2 comma 3 lettera g) della presente

Delibera, purché regolarmente tesserati come tali secondo le Norme nazionali di Tesseramento del C.S.I.;

f) i bambini in età prescolare tesserati per l'esercizio di attività sportiva, di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal medico Pediatra di Libera Scelta;

Art. 4
*Attività sportive per persone disabili*

1. Il CSI riconosce l'importanza della attività sportiva svolta a favore delle persone portatrici di una o più delle seguenti disabilità:

a) motoria

b) sensoriale

c) intellettivo-relazionale

la cui origine può essere di natura congenita, patologica o traumatica. Essa si propone obiettivi di miglioramento della condizione umana degli atleti, mediante il miglioramento delle qualità fisiche, il potenziamento degli aspetti cognitivi e psichici e lo sviluppo di competenze socio-relazionali. Essa, se pur svolta in forma competitiva, prescinde dall'intento della prestazione e tende a sviluppare una migliore corporeità e motricità sulle quali si fondano gli obiettivi di miglioramento della condizione fisica, affettiva, sociale e cognitiva.

2. Pertanto, ai fini della tutela sanitaria, le attività motorie e quelle sportive organizzate dal CSI, ovvero da Associazioni o Società o altri soggetti ad esso affiliati, a favore delle persone con disabilità, si intendono come "non agonistiche".

3. Per lo svolgimento delle attività sportive delle persone disabili è necessario, da parte della Associazione o società sportiva, acquisire e conservare, per ciascun tesserato, il certificato di idoneità di cui all'art. 2 comma 2 della presente Delibera. Per le discipline che prevedono il supporto di un atleta normodotato nel ruolo di "guida" (a titolo di esempio la corsa o l'uso della bicicletta-tandem), la qualificazione di "non agonista" si applica anche a quest'ultimo.

4. Fanno eccezione le attività sportive che non comportano particolare impegno fisico e quelle che non sono ufficialmente riconosciute come ammissibili dal Registro delle Attività Sportive Paralimpiche; per queste attività non è previsto il relativo certificato di idoneità, per quanto sia comunque ritenuta consigliabile una valutazione di carattere medico prima di iniziare la pratica.

Art. 5
*Pratica di attività polisportiva*

1. Il CSI riconosce il valore fortemente educativo della multidisciplinarietà ed incoraggia alla pratica di più discipline sportive come strumento di crescita fisica e di maturazione culturale attraverso lo sviluppo di capacità ed abilità molteplici che favorisca lo sviluppo parallelo e contemporaneo delle qualità psicofisiche.

2. Ai fini della tutela sanitaria, qualora un atleta pratichi più di una disciplina sportiva afferenti a diversi livelli di agonismo (ad esempio una disciplina agonistica ed una non agonistica), egli dovrà acquisire agli atti della associazione o società presso cui è tesserato, il certificato medico relativo alla disciplina che appartiene al più alto livello, intendendosi con ciò accertata l'idoneità anche per le discipline di livello inferiore.

Art. 6
*Obbligo assicurativo*

1. È fatto obbligo a chiunque pratichi una attività sportiva agonistica o non agonistica, anche se non comporta impegno fisico, nonché per i relativi allenamenti, la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni, per il tramite dell'Organismo Sportivo riconosciuto per il quale è tesserato, secondo quanto previsto dal D.M. 03/11/2010.

2. L'obbligo assicurativo di cui al comma precedente ricorre verso i seguenti soggetti: gli atleti, i tecnici, maestri, istruttori, allenatori, assistenti, animatori, educatori, operatori sportivi, e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico, gli arbitri, giudici di gara e ufficiali di campo, i dirigenti e collaboratori societari.

3. L'obbligo assicurativo si intende assolto all'atto del tesseramento della persona al CSI, quale soggetto obbligato, per il tramite di una associazione o società sportiva ad esso affiliata.

Roma, 7 maggio 2022

Il Presidente Nazionale
Vittorio BOSIO

---

**Allegati:**

**A. Attività sportive agonistiche e limiti di età**

**B. Attività sportive non agonistiche che non comportano impegno fisico**

*Allegato "A'*

**Attività sportive agonistiche e limiti di età**

| Disciplina Sportiva | Età minima | Inizio età agonistica * | Note |
|---|---|---|---|
| Arrampicata sportiva | 8 anni | Anno solare | |
| Atletica Leggera | 12 anni | Anno sportivo | |
| Baseball/Softball | 9 anni | Anno solare | |
| Bocce | 8 anni (certificato A2) | Anno solare | Volo (prove veloci): 11 anni (certificato B1) |
| Calcio (a 5, 7, 11) | 12 anni | Anno sportivo | |
| Cheerleding e Performance Cheer | 8 anni | Anno solare | |
| Ciclismo | 13 anni | Anno solare | BMX e Trial: 8 anni |
| Danza Sportiva Competitiva | 8 anni | Anno solare | |
| Football Americano | Flag football: 10 anni<br>Tackle football: 12 anni | Anagrafica | |
| Ginnastica acrobatica, artistica e ritmica | 8 anni | Anagrafica | |
| Judo | 12 anni | Anno solare | |
| Karate | 12 anni | Anno solare | |
| Nuoto | 8 anni | Anno sportivo | Tuffi e nuoto sincronizzato: 9 anni |
| Orientamento | 13 anni | Anno solare | |
| Pallacanestro | 11 anni | Anno solare | |
| Pallamano | 8 anni | Anagrafica | |
| Pallanuoto | 9 anni | Anno sportivo | |
| Pallavolo e Beach Volley | 10 anni | Anno solare | |
| Rugby | 12 anni | Anagrafica | |
| Scherma | 10 anni | Anagrafica | |
| Sport equestri | 8 anni | Anno solare | |
| Sport invernali | 12 anni | Anno solare | |
| Sport su ghiaccio | 8 anni | Anno sportivo | Hockey su ghiaccio: 10 anni |
| Taekwondo | 10 anni | Anno solare | |
| Tennis, Padel e Beach Tennis | 8 anni | Anagrafica | |
| Tennistavolo | 8 anni | Anagrafica | |
| Triathlon | 12 anni | Anno solare | |
| Sport su rotelle | 8 anni | Anno solare | |
| Pugilato giovanile | 13 anni | Anagrafica | |
| Vela | 10 anni | Anno solare | |
| Wushu Kung Fu | 10 anni | Anno solare | Sanshou: 13 anni |

**LEGENDA*
*Anagrafica: la certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno del compimento dell'età minima prevista.*
*Anno sportivo: La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell'annualità sportiva della disciplina che si intende praticare, anche se precedente alla data di compimento dell'età minima (l'età minima dovrà comunque essere compiuta all'interno dell'annualità sportiva).*
*Anno solare: la certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1º gennaio dell'anno di compimento dell'età minima prevista.*

Per tutte le discipline sportive dilettantistiche non previste dalla precedente tabella, e ad esclusione di quelle dichiarate non agonistiche, vale quanto riportato nella Circolare del Ministero della Salute del 02/07/2018 contenente le tabelle elaborate dal Coni, in accordo con la FMSI e con l'approvazione del Consiglio Superiore di Sanità, con cui si determina l'età minima di accesso all'attività agonistica (prot. 006203-P-02/07/2018).

# Pallavolo

*Annualità tesseramento:* 01 settembre 2023 - 31 agosto 2024
*Codice tesseramento:* PVO

| Categoria | Nati negli anni | Altezza rete | Altezza rete *fase locale* |
|---|---|---|---|
| Under 8 (m/f e misto) *(minivolley - 3vs3)* | 2016 / 2017 / 2018 | 2,00 m | |
| Under 10 (m/f/misto) *(minivolley - 3vs3)* | 2014 / 2015 / 2016 / 2017 | 2,00 m | |
| Under 12 (m/f/misto) *(supervolley - 4vs4)* | 2012 / 2013 / 2014 / 2015 | 2,00 m | |
| Under 12 (m/f/misto) (6vs6) | 2012 / 2013 / 2014 / 2015 | 2,00 m | |
| Under 13 (m/f/misto) *(6vs6)* | 2011 / 2012 / 2013 / 2014 | 2,15 m | |
| Ragazzi maschile | 2010 / 2011 / 2012 / 2013 | 2,15 m | |
| Ragazzi femminile | 2010 / 2011 / 2012 / 2013 | 2,15 m | |
| Ragazzi misto | 2010 / 2011 / 2012 / 2013 | 2,15 m | |
| Allievi | 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 | 2,35 m | 2,24 |
| Allieve | 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 | 2,24 m | |
| Juniores m | 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 | 2,43 m | 2,35 |
| Juniores f | 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 | 2,24 m | |
| Top Junior m | 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 | 2,43 m | |
| Top Junior f | 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 | 2,24 m | |
| Open m | 2008 e precedenti | 2,43 m | |
| Open f | 2008 e precedenti | 2,24 m | |
| Open misto | 2008 e precedenti | 2,35 m | |
| Integrata (4+2/5+1) | unica | 2,24 m | |

| *LIMITI D'ETÀ E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE MEDICO-AGONISTICA* | |
|---|---|
| *Età minima attività agonistica* | *Tipologia età* |
| 10 anni | Anno solare* |

**La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1 gennaio dell'anno di compimento dell'età minima prevista.*